



PARTE GENERALE
DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

(VERSIONE CON OMISSIS)

18/05/2021

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 17.01.2018	Nuova Emissione
01 / 08.11.2018	Nuova versione del modello: divisione in parte Generale e parte Speciale.
02 / 18.05.2021	Aggiornamento nuovi reati presupposto

DOCUMENTO	REDAZIONE e VERIFICA	APPROVAZIONE
DOC: RA231 REV.: 02 DATA: 18/05/2021	Firma: <u></u>	Firma: <u></u>

INDICE

TERMINOLOGIA	6
1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	9
1.1. I REATI PRESUPPOSTO	10
1.2. LE SANZIONI	10
2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008	12
2.1. LE PREVISIONI DEL DECRETO	12
2.2. L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE BEST PRACTICE A CUI IL DECRETO È STATO ISPIRATO	15
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LINKEM EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL	16
3.1. LINKEM S.P.A. E LA SUA MISSION	16
3.2. I LAVORI PREPARATORI AGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO. L'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO ED I PRESUPPOSTI DEL MODELLO	18
3.3. ULTERIORI AGGIORNAMENTI	19
3.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO	21
4. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE, DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	24
4.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	24
4.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	24
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	24
6. PROCEDURA MANUALI ED INFORMATICHE	24
7. IL BUDGET ED IL CONTROLLO DI GESTIONE	25
8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25
9. CODICE ETICO	26
9.1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL CODICE ETICO	26
9.2. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE	27
10. REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
10.1. I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	28
10.2. LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE	28
10.3. LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
10.4. I COMPITI ED I POTERI	28



**PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.**

Mod. MO231
Rev.02
18/05/2021

10.5.	IL REGOLAMENTO DELL'ODV	29
10.6.	IL RIPOORTO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
10.7.	IL RIPOORTO INFORMATIVO VERSO GLI ORGANI SOCIALI	29
11.	SISTEMA DISCIPLINARE	30
11.1.	L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	30
11.2.	LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	30
12.	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	32
12.1.	LA COMUNICAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	32
12.2.	LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	33
13.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	33
	ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO	34



**PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.**

Mod. MO231

Rev.02

18/05/2021

PARTE GENERALE

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

TERMINOLOGIA

Nel presente documento i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- **Area a rischio/Attività sensibile:** attività a rischio di commissione reato ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i settori di riferimento:
 - a. **CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione**
 - b. **CCNL per i dirigenti di aziende industriali**
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MODELLO;
- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, consulenti, sub- appaltatori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **Linee Guida di Confindustria:** Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014. Le Linee Guida di Confindustria raccolgono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231, dove, però, non sono forniti riferimenti puntuali se non sul piano metodologico; le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative; fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice penale. Questi solo può esprimere un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati;

- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i procuratori;
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico [CE231] al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologia di Destinatari;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del MODELLO [MO231] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- **Procedure (o Protocolli):** strumenti di prevenzione che hanno il compito di disciplinare uno specifico processo e le sue attività, definendo la condotta dei lavoratori al fine di regolamentare le attività sensibili ed evitare la commissione dei reati presupposto; i protocolli sono gli strumenti principali per definire principi specifici di gestione aziendale, ridurre il rischio e ricondurlo al teorico livello accettabile, obiettivo prefissato della Società;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MODELLO e del Codice Etico;



**PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.**

Mod. MO231
Rev.02
18/05/2021

- **Società o Impresa o LINKEM:** LINKEM S.p.A.

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

L'8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo "**Decreto**") che ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità degli Enti, forniti di personalità giuridica e non, ad una serie di convenzioni internazionali e direttive europee: Convenzione di Bruxelles del 26.7.95 e del 26.5.97, Convenzione OCSE del 17.12.1997, Convenzione Internazionale del 9.12.1999, Convenzioni e Protocolli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 15.11.2000, del 31.5.2001 e del 31.10.2003, Legge Comunitaria 2004, DIR. 2005/60/CE, DIR. 2006/70/CE, ...

Il D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'Art.11 della Legge 29.9.2000 n. 300*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. È stata, quindi, introdotta una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente per Reati che nascono all'interno del proprio ambito che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell'autore materiale dell'illecito. Fino all'introduzione del D.Lgs. 231/2001, infatti, gli Enti, a causa del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale, non subivano conseguenze sanzionatorie ulteriori ad un eventuale risarcimento del danno e, sul piano penale, risultavano sanzionabili esclusivamente ai sensi degli Artt. 196 e 197 c.p. (articoli che prevedono tutt'ora un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte esclusivamente in caso di insolvibilità dell'autore materiale del reato).

Le norme, contenute nel D.Lgs. 231/2001, identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Le norme identificano, inoltre, come soggetti attivi, anche le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che ne abbiano tratto un vantaggio o che abbiano avuto interesse nella commissione del reato stesso. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre alla confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente); per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica

Amministrazione (PA), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Dall'8 giugno 2001 ad oggi il D.Lgs. 231/2001 ha subito modifiche ed integrazioni al fine di adeguarsi ai nuovi Reati presupposto richiamati dalle nuove Convenzioni, Protocolli Internazionali e Direttive Comunitarie. Per questo motivo la scrittura di "D.Lgs. 231/2001" si intende come all'ultimo stato delle sue successive modifiche ed integrazioni (si legga, quindi, come D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.).

Analogamente si intende che tutti i documenti citati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono all'ultimo stato di revisione.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa ex Decreto, nella Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/2001, sono individuate, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)¹, meglio indicate nell'**Allegato n. 1**.

1.2. LE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille), e viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2):

¹ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna);
- iv. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del D.Lgs. 231/2001.

Deve essere evidenziato che il D.Lgs. 231/2001 prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

2.1. LE PREVISIONI DEL DECRETO

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle

- decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
 - iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
 - v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello comportano che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008** ("TU SSL") stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: "Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli Enti, un presupposto molto importante per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.2. L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE BEST PRACTICE A CUI IL DECRETO È STATO ISPIRATO

Il Legislatore - consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* - ha ritenuto importante precisare, al comma III dell'art. 6, che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

Così disponendo, il Legislatore ha inteso fornire agli enti interessati specifiche "Linee Guida", aprioristicamente valutate come corrette e corrispondenti alle finalità della disciplina in questione, a cui attenersi nell'elaborazione dei propri "modelli".

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008 e da ultimo nel 2014 (di seguito, anche "**Linee Guida di Confindustria**"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia².

Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati da Confindustria le cui Linee Guida costituiscono, dunque, l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello (come pure riconosciuto dalla giurisprudenza che esamineremo successivamente). Inoltre, con

² Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008 e, con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).

particolare riferimento alle filiali di società multinazionali, le Linee Guida di Confindustria - consapevoli del fatto che, in alcuni Paesi, normative analoghe al Decreto sono in vigore da anni e si applicano non solo alla "casa madre" ma anche alle filiali operanti all'estero - specificano che i gruppi di imprese multinazionali presenti ed operanti sul territorio italiano sono già da tempo tenuti al rispetto di codici di condotta e di procedure interne di controllo dell'attività e della gestione da parte della controllante estera. In questo caso, da alcuni è stato ritenuto che, laddove il modello di organizzazione, gestione e controllo già attuato dalla controllante ai sensi di pratiche e norme straniere risponda altresì ai requisiti previsti dal Decreto, esso può ritenersi un valido strumento anche ai fini della legislazione italiana (cfr. Linee Guida Confindustria, pag. 79).

Come è evidente le Linee Guida di Confindustria considerano come rilevante l'effettiva implementazione di misure preventive quale parametro di riferimento per la compliance al Decreto e ciò indipendentemente dal "nome" che a questo sistema di controllo voglia darsi (sia esso "modello" o "manuale" o "procedure" o qualsivoglia altro).

Infatti nell'esperienza americana e, in genere anglosassone, il punto nodale della verifica circa la bontà o meno del sistema di controllo interno non è quello relativo all'esistenza o meno di un documento denominato "modello" ma, al contrario, all'adozione e all'implementazione di sistemi preventivi del rischio.

LINKEM S.p.A ha ritenuto di adeguarsi in modo specifico alla normativa italiana con l'avvio dei lavori propedeutici alla predisposizione del Modello.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LINKEM EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL

3.1. LINKEM S.P.A. E LA SUA MISSION

LINKEM S.p.A ("**LINKEM**" o "**Società**") ha sede legale e operativa in V.le Città d'Europa 681 - 00144 Roma.

La Società ha per oggetto:

- a) la compravendita e la gestione, intesa anche come affitto ed utilizzo, di unità immobiliari costituite da ex centraline telefoniche ed aree pertinenziali, comprese le pertinenze, accessioni e le dipendenze correlate alla funzione precedentemente svolta dai beni stessi, comprese le opere, i manufatti, i cavidotti di collegamento e i relativi diritti inerenti e i relativi fissi ed infissi inerenti, sovrastanti e sottostanti le singole unità;

- b) l'attività di ricerca, progettazione, commercializzazione, consulenza, realizzazione, gestione ed esercizio, intesa anche come affitto ed utilizzo, nonché ogni attività connessa a quella dei diritti d'uso eventualmente acquisiti, per conto proprio e/o di terzi, di impianti, reti e sistemi per telefonia fissa e mobile e delle trasmissioni radio-televisive, reti informatiche ed infrastrutture, trasferimento dati e voci mediante l'utilizzo della banda larga, GSM, EDGE, UMTS, tecnologia WIRELESS, LTE, WIFI e WIMAX, digitale terrestre ed ogni ulteriore innovazione tecnologica, telematica e robotica;
- c) lo svolgimento di attività connesse e strumentali, ivi inclusa in particolare l'attività di ricerca, progettazione, commercializzazione, consulenza, realizzazione, gestione ed esercizio, nonché la fornitura e l'espletamento, in proprio e/o per conto di terzi, in Italia ed all'estero, di (i) servizi di gestione commerciale e amministrativa della clientela, di servizio al cliente in tutte le sue forme, di call center in entrata (inbound) per rispondere alle chiamate degli utenti e di call center in uscita (outbound) per contattare clienti e/o potenziali clienti, sia tramite operatori sia tramite sistemi di integrazione computer-telefono, e (ii) servizi e sistemi informativi, prodotti e servizi pubblici e privati di telecomunicazioni e in generale inerenti le tecnologie dell'informazione, dell'Internet of Things (IoT) e dell'Internet of Everything (IoE);
- d) la ricerca e realizzazione, localizzazione, acquisizione di siti per stazioni radio base per la collocazione delle apparecchiature di trasmissione nel settore della telefonia mobile e fissa e delle trasmissioni radio-televisive, operando sia direttamente, che su mandato di imprese del settore, stipulando i relativi contratti di locazione o di acquisto sia per proprio conto, che in nome e per conto dei mandanti interessati; a tal fine la Società potrà curare direttamente o per il tramite di professionisti incaricati, la progettazione di massima, la ricerca e l'ottenimento di permessi, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per le stazioni radio base, nonché la costruzione delle stesse; potrà fungere da interlocutore con le amministrazioni pubbliche per l'ottenimento di concessioni e permessi, nonché compiere qualsiasi operazione finalizzata alla realizzazione di reti per stazioni radio base per la telefonia mobile e fissa in genere e delle trasmissioni radio-televisive;
- e) l'elaborazione di studi e di progetti di fattibilità, sia in Italia che all'estero, connessi alle problematiche di cui sopra;
- f) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione in genere di beni immobili, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione di fabbricati civili ed industriali ed in genere qualunque operazione di carattere immobiliare;
- g) l'acquisto e/o l'affitto da terzi di cavidotti funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- h) l'installazione e l'esercizio in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto di terzi (compresi punti di accesso Internet sfruttando la tecnologia WIRELESS); e
- i) la fornitura e l'espletamento, in proprio e/o per conto di terzi, di servizi pubblici e privati, di telecomunicazioni in Italia ed all'estero, inclusa la loro commercializzazione.

LINKEM è presente in tutte le regioni italiane con una rete interamente di sua proprietà.

LINKEM è la società controllante di un gruppo di imprese ed è impegnata in attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo nonché alcune attività di staff centralizzate.

3.2. I LAVORI PREPARATORI AGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO. L'ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO ED I PRESUPPOSTI DEL MODELLO

LINKEM, sempre tesa al proprio miglioramento ha, comunque, proceduto alla formalizzazione del suo Modello organizzativo successivamente alla sua costituzione, previa l'esecuzione di un'analisi sull'intera struttura organizzativa aziendale e sul proprio sistema di controlli, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Per procedere alla redazione del presente documento, affinché questo fosse rappresentativo del Modello in essere, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita e complessa analisi l'organizzazione e l'attività della Società.

La metodologia seguita dal Gruppo di Lavoro, sia per la predisposizione del Modello che per i successivi aggiornamenti, è consistita in:

- a) analizzare la documentazione preliminare richiesta alla Società (deleghe e procure, procedure, ecc.);
- b) predisporre questionari preliminari;
- c) individuare le "persone chiave" con cui svolgere i necessari approfondimenti;
- d) svolgere le interviste con le "persone chiave";
- e) individuare le aree di rischio, le attività sensibili e i controlli esistenti con riferimento alle specifiche aree individuate ed eventuali aspetti suscettibili di miglioramento;
- f) individuare le possibili modalità di commissione dei reati.

In particolare, con riferimento ai **reati dolosi**:

- a) è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle **aree "a rischio reato"** e/o delle **"attività sensibili"**, ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società;
- b) per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le **fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione;
- c) sono state individuate le c.d. **aree "strumentali"**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio reato";
- d) sono stati individuati i **controlli in essere** formalizzati o meno nelle procedure aziendali.

Successivamente, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo.

Come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, con riferimento ai **reati colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, l'analisi è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "**SSL**"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra cui organigrammi, mission statement, procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti oggetto di analisi, con il supporto di consulenti specializzati in materia. A seguito di tale attività è stata redatta apposita Parte Speciale sulla scorta di quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Il risultato del lavoro svolto è riportato nel presente MODELLO (Parte Generale e Parte Speciale).

3.3. ULTERIORI AGGIORNAMENTI

	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: right;">Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021</p>
---	---	--

Nel corso del 2020, LINKEM ha ritenuto di procedere a una revisione del MODELLO per aggiornarlo ai cambiamenti organizzativi che hanno interessato la Società, nonché alle seguenti modifiche legislative:

- la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha ampliato il novero dei Reati Presupposto con l'introduzione al comma 1, dell'art. 25 Decreto del reato di **traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346 *bis* c.p. che sanziona chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- la Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito il nuovo art. **25 quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di **frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401;
- il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, ha introdotto il nuovo comma **11bis** all'art. 24*bis* del Decreto e previsto la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto stesso;
- la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto il nuovo **art. 25 quinquiesdecies** rubricato "**reati tributari**" che prevede la responsabilità degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000: (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

- il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha:
 - modificato l’art. 25 quinquiesdecies, aggiungendo – in caso di **gravi frodi IVA transfrontaliere – i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione;**
 - introdotto all’art. 24 i reati di **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge n. 898 del 1986), peculato (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
 - introdotto **l’art. 25 sexiesdecies** in materia di contrabbando prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L’attività di revisione è stata condotta da un nuovo Gruppo di lavoro, mediante revisione dei documenti societari nonché interviste con il personale della Società, secondo la metodologia già illustrata nel paragrafo che precede.

3.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla predisposizione dei documenti rappresentativi del MODELLO.

In particolare, il MODELLO della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all’illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del MODELLO, nonché la regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli generali sotto indicati, che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria – compongono il MODELLO:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;

- il sistema di budget e controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- la struttura organizzativa ed il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice Etico;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione;
- l'aggiornamento del Modello.

Sono inoltre allegati alla Parte Generale:

- **all. 1: elenco dei reati presupposto;**
- **all. 2: procedura sulla gestione delle segnalazioni.**

La "**Parte Speciale**" è, a sua volta, suddivisa in 14 parti, ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, in particolare:

- Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C, relativa ai delitti di criminalità organizzata, anche a carattere transnazionale;
- Parte Speciale D, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale e contrabbando;
- Parte Speciale E, relativa ai reati societari;
- Parte Speciale F, relativa alla corruzione tra privati;
- Parte Speciale G, relativa ai delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale H, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale I, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio;
- Parte Speciale L, relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale M, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Parte Speciale N, relativa ai reati ambientali;

- Parte Speciale O, relativa allo sfruttamento di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale P, relativa ai reati tributari.

Nell'ambito delle Parti Speciali sui reati dolosi, sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute "strumentali" (con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla corruzione tra privati);
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio reato" e "strumentali";
- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Nella Parte Speciale I (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in particolare, sono stati indicati:

- a) i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto;
- b) i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;
- c) la struttura organizzativa di LINKEM in materia di SSL;
- d) i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa LINKEM in materia di SSL;
- e) le modalità della sorveglianza sanitaria;
- f) le attività connesse all'informazione e formazione;
- g) le attività di gestione della documentazione e certificazione;
- h) il sistema di controllo sulla SSL, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il raccordo con le altre funzioni aziendali;
- i) il sistema di registrazione delle attività aziendali in tema di SSL;
- j) il riesame e l'aggiornamento del MODELLO;

k) i principi etici e le norme di comportamento in materia di SSL.

Sono, inoltre, parte integrante del Modello:

- **la Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment) [RA231];**
- **il Codice Etico [CE231];**
- **i protocolli aziendali specifici a presidio delle aree a rischio.**

Tali documenti sono periodicamente aggiornati e subito resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

4. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE, DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

OMISSIS

4.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

OMISSIS

4.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

OMISSIS

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

OMISSIS

6. PROCEDURA MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, LINKEM si è impegnata a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali sia informatiche costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

OMISSIS

7. IL BUDGET ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- ✓ all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- ✓ all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- ✓ alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- ✓ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

- ✓ alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ✓ alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- ✓ alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte (si veda anche la Parte Speciale in materia).

9. CODICE ETICO

9.1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL CODICE ETICO

Il modello di sviluppo che si propone la Società LINKEM è quello di un'impresa che si pone nel mercato come portatrice di valori moralmente elevati, quali la piena osservanza delle leggi, il rispetto per i lavoratori che l'animano, una leale concorrenza nei confronti delle altre strutture operanti nel medesimo ambito.

Fedele alle scelte di base, LINKEM si fonda, dunque, sui valori della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà e si vincola al rispetto del Codice di comportamento in tutti i suoi atti, interni o rivolti al mondo esterno.

Il Codice Etico costituisce un riferimento al quale tutti i soggetti destinatari devono uniformare la loro condotta. Il Codice Etico individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo. Il Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire della Società verso comportamenti etici.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di LINKEM e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell'impegno della azienda a contribuire allo sviluppo socio economico del territorio in cui opera.

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

9.2. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE

Le norme contenute nel Codice Etico hanno come destinatari:

- tutti i soggetti in posizione apicale di LINKEM (e delle società dalla stessa controllate), che rivestono cioè funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente;
- tutte le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti;
- tutti i soggetti che, senza esserne dipendenti, cooperano a vario titolo con LINKEM (o con le società da essa controllate), svolgono attività presso, per conto o nell'interesse di tali società, intrattengono con esse rapporti commerciali, ricevono da quegli incarichi o hanno con esse rapporti durevoli (consulenti, fornitori, clienti, agenti, prestatori d'opera, partner commerciali, appaltatori, ecc.).

Tali soggetti si impegnano a rispettare e dare piena applicazione alle norme contenute nel Codice Etico per tutto il periodo di tempo in cui prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze di LINKEM (o delle società controllate) o collaboreranno (nel senso ampio sopra descritto) con esse.

La Società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore di LINKEM (e delle società dalla stessa controllate) e copia dello stesso è consegnata a tutti i suoi dipendenti.

Il documento pubblico denominato "Codice Etico", in sigla [CE231], definisce gli obblighi giuridici e i valori morali a cui la Società si conforma.

10. REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ("**OdV**"), previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso; l'OdV può essere composto da personale interno e da consulenti esterni scelti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera del CdA che fissa il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla Società.

OMISSIS

L'OdV di LINKEM, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

10.1. I CASI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

OMISSIS

10.2. LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE

OMISSIS

10.3. LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

10.4. I COMPITI ED I POTERI

OMISSIS

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

10.5. IL REGOLAMENTO DELL'ODV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

OMISSIS

10.6. IL RIPORTO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica: odvlinkem@gmail.com Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o LINKEM S.p.A. in Roma, Viale Città D'Europa 681.

OMISSIS

10.7. IL RIPORTO INFORMATIVO VERSO GLI ORGANI SOCIALI

OMISSIS

11. SISTEMA DISCIPLINARE

11.1. L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il documento Sistema Disciplinare [SD231] formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare così come richiesto dal D.Lgs. 231/01 per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte del Personale della Società e degli altri Destinatari del MODELLO, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento espressi dal documento portante del MODELLO [MO231] e dal Codice Etico [CE231].

OMISSIS

11.2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

OMISSIS

11.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare

OMISSIS

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche "Terzi Destinatari") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per LINKEM.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con LINKEM un rapporto di lavoro di natura non

	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: right;">Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021</p>
---	---	--

subordinata (ad es., gli appaltatori, subappaltatori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);

- i membri del Collegio Sindacale/il Sindaco Unico;
- i soggetti che operano per la società incaricata della revisione (di seguito, indicati anche solo come "Revisore"), cui LINKEM può demandare il compito di curare il controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

11.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del MODELLO tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

OMISSIS

11.2.3. Le sanzioni

OMISSIS

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

	<p align="center">PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>	<p align="right">Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021</p>
---	--	---

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 11.2.2. da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione di una penale ovvero la sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista;
- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo corrispettivo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

OMISSIS

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

11.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

OMISSIS

12. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del MODELLO, LINKEM informa e forma tutti i destinatari delle regole di condotta contenute nel MODELLO stesso e nei documenti allegati a supporto.

12.1. LA COMUNICAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

OMISSIS

	<p>PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>	<p>Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021</p>
---	---	---

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del MODELLO, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta e/o pubblicata sul sito un estratto.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del MODELLO nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

OMISSIS

**12.2. LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI
CONNESSI**

OMISSIS

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

OMISSIS

	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: center;">Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021</p>
---	---	---

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24 e 25 del Decreto**, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen. come introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.);
- abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.).

L'art. 25 bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 25 settembre 2001, n. 350, – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo**, modificati poi dal D.lgs. n. 125 del 27 luglio 2016:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di

- monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'**art. 25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69) ;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.) ;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma III cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'**art. 25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'**art. 25 quinquies**, poi modificato dalla L. n. 199/2016, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.);
- adescamento di minori (art. 609 undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'**art. 25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. market abuse):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'**art. 25 quater1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'**art. 25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'**art. 25 octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 cod. pen.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, **l'art. 24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

La norma sopra citata (*"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni

- amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. **25 bis**, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ossia:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di

- monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto **l'art. 25 bis 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **reati contro l'industria e il commercio** nonché **l'art. 25 novies** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.);
- Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puni dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto **l'articolo 25-decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto **l'art. 25 undecies**, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007). Di recente, inoltre, è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452 octies- Circostanze aggravanti.

Inoltre, il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto ha, tra l'altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), richiamato nell'elenco dei reati presupposto mediante rinvio alle norme indicate (art 25 undecies). La medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Pertanto, il richiamo alla disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale.

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'**articolo 25-duodecies** con la seguente previsione:

"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di

	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: center;">Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021</p>
---	---	---

cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di **trasporto di stranieri irregolari** nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della **permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'**art. 25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

L'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'**art. 25 quaterdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati** di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- (a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- (b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili*", ha

	PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	Mod. MO231 Rev.02 18/05/2021
---	--	------------------------------------

introdotto nel Decreto l'art. 25 quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:

- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."*

Infine, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200



**PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.**

Mod. MO231
Rev.02
18/05/2021

quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) il relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.